



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – c.f./P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 7/2020

OGGETTO: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 – “CORONAVIRUS”**
REVOCA ORDINANZA N. 5/2020 – CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i D.P.C.M. in data 8, 11 e 22 marzo 2020, nonché i D.P.C.M. in data 1 e 10 aprile 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con particolare riferimento all’art. 3, comma 2;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 6 aprile 2020, con la quale era stata disposta la chiusura del Cimitero comunale;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, lett. d), secondo cui “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati”;

CONSIDERATO che:

- è comunque necessario garantire la possibilità di onorare i propri defunti e al tempo stesso adottare le misure idonee ad evitare occasioni di contagio;
- è necessario consentire l’apertura del Cimitero Comunale condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo a queste ultime la possibilità di rispettare la distanza obbligatoria di un metro, con l’obbligo di utilizzo di mascherina di tipo chirurgico o similare e guanti monouso;

RITENUTO, quindi, di disporre, l’apertura al pubblico del Cimitero Comunale, negli orari consueti ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di quindici persone, nel rispetto della normativa in tema di distanze;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

con **DECORRENZA 4 MAGGIO 2020** e fino a diversa disposizione di norme superiori l’apertura del Cimitero Comunale consentendo l’accesso contemporaneo ad una sola persona per sepoltura, fatta salva la possibilità di consentire l’accesso ad un massimo di due persone per sepoltura nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o accompagnare persone con difficoltà motorie, anziani e disabili.

Il rispetto delle norme comportamentali di seguito indicate:

- a) obbligo di distanziamento di un metro tra le persone;
- b) obbligo dell’uso di mascherina di tipo chirurgico o similari e guanti monouso.

AVVERTE

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020;

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- La pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- L'inserimento all'interno del sito del Comune di Frugarolo consultabile al seguente indirizzo www.comune.frugarolo.al.it
- La trasmissione del presente provvedimento a:
 - S.E. il Prefetto di Alessandria;
 - Questura di Alessandria;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bosco Marengo competente per territorio;

AVVERTE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla stessa data (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Frugarolo, lì 04.05.2020

IL SINDACO

Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)